



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TRIESTE  
- SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI -

in composizione monocratica in persona del *Giudice designato*, dott. Francesco  
Saverio Moscato,  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al R.G. n. 19-1/2024 Procedimento Unitario sulla  
domanda presentata il 1° luglio 2024, con l'ausilio dell'OCC Triestino I Diritti del  
Debitore Segretariato Sociale Comune di Muggia (TS), in persona del *Gestore*  
nominato, dott. Paolo Cristin, da:

SERENA DI DOI, nata a Trieste il 6 giugno 1968, residente in Trieste, Via Lorenzo  
Bernini, 6 (c.f. DDI SRN 68H46 L424CFDN 48P12 G273L).

RICORRENTE

avente ad oggetto: omologa della proposta e del piano di ristrutturazione dei  
debiti del consumatore.

CONCLUSIONI

(cfr. verb ud. 6.5.2025)



"la debitrice ricorrente ... insiste per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti".

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Serena Do Doi, all'udienza del 6 maggio 2025, così fissata con il decreto di apertura del 25 febbraio 2025, emesso ai sensi dell'art. 70 CCII, ha chiesto l'omologa della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato, da lei presentati tramite OCC costituito nel circondario dell'adito Tribunale.

2. Dal canto suo, comparendo all'udienza, il dott. Paolo Cristin, Gestore designato dall'OCC, richiamando la propria relazione depositata in data 28 aprile 2025 ai sensi del prefato art. 70 CCII, ha rappresentato di avere curato l'adempimento pubblicitario e le comunicazioni disposti dal decreto di cui sopra, e ha precisato in particolare che le comunicazioni via pec ai creditori sono state effettuate tutte il 10 marzo 2025; nel contempo, il Gestore ha attestato non essergli pervenute (nei termini prescritti dal menzionato art. 70) osservazioni di sorta, tranne quella trasmessa dal creditore Marathon srl, attinente tuttavia solo all'aspetto del *quantum* del corrispondente credito, che da Marathon srl è stato precisato/prospettato in un'entità leggermente superiore (nella misura di 223,58 euro a titolo di interessi), dando luogo (come si vede) a una differenza del tutto trascurabile, che, come ribadito dal Gestore, non ha alcuna incidenza sulle prospettive di fattibilità del piano già debitamente attestate dal professionista.



2. Ciò significa che il Tribunale, chiamato a decidere se omologare o meno il piano di ristrutturazione, non è tenuto a compiere un giudizio di *cram down*, ossia non deve formulare alcuna valutazione in ordine alla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, una valutazione siffatta, pur ovviamente oggetto di un'ampia illustrazione nel ricorso introduttivo, essendo testualmente richiesta solo nell'ipotesi in cui, appunto, dai creditori o da qualunque altro interessato siano state proposte osservazioni recanti una contestazione della convenienza della proposta.

3. Il Tribunale, invece, è sempre tenuto a verificare *"la ammissibilità e la fattibilità del piano"* (v. art. 70, comma 7, CCII, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con il Terzo Correttivo), piano che nella specie è rimasto immutato.

4. Se così è, con riguardo al primo profilo, occorre osservare e per quanto occorra ribadire che:

4.1. La domanda di apertura del procedimento unitario ai fini dell'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore è stata proposta al giudice competente per territorio, in quanto la debitrice Di Doi è residente a Trieste (v. art. 27, comma 2, CCII, richiamato dall'art. 68 CCII).

4.2. L'istante ha la qualità soggettiva di consumatore, inteso quale *"persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro*



quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali" (art. 2, co. 1. lett. e CCII).

4.3. Invero, la ricorrente Di Doi presta attività di lavoro dipendente (come educatrice presso una cooperativa sociale) e la sua situazione di sovraindebitamento non trova titolo, neppure indirettamente, in una qualche precedente attività professionale o d'impresa bensì, come illustrato già nel decreto di apertura della procedura, risulta derivata dal pesante condizionamento esercitato da fattori estrinseci avversi: ai primordi, si colloca una grave malattia che ha coinvolto per due anni consecutivi (dal 2006 al 2008) il figlio secondogenito della ricorrente; al superamento di questa situazione, e verosimilmente innescato da essa, è subentrato, stavolta a carico della stessa ricorrente, un quadro di salute a lungo gravemente precario, connotato *inter alia* da una spiccata fragilità allo stress; da siffatto contesto di difficoltà per l'economia familiare ha preso avvio un accumulo di debiti, per il cui pagamento nel 2012 è occorso vendere l'appartamento di proprietà, contratti dalla ricorrente assieme al marito sulla fiducia dell'apporto comunque importante sempre assicurato dai redditi messi a disposizione dal coniuge; nel 2018 è avvenuta la separazione dal marito, da cui è sortito improvvisamente il venir meno della altrimenti discreta condizione economica goduta fino ad allora da parte dell'ambito familiare, situazione di mutamento drastico dovuta al fatto che, nella fase di acuzie della crisi coniugale, il marito della debitrice si era indotto a dimettersi volontariamente dal posto di lavoro; la ricorrente si è trovata a questo



punto gettata in una condizione di necessità a contrarre (ulteriori) debiti, nel tentativo di fronteggiare le esigenze di mantenimento proprio e dei figli, fra cui in primo luogo l'onere, in precedenza non sopportato da lei, di pagamento del canone di locazione dell'abitazione, al tempo stesso, con la dissoluzione del vincolo coniugale, l'ex marito ha lesinato via via l'erogazione delle misure economiche di sostegno cui pure si era impegnato, tanto da avere finito per maturare nei confronti della ricorrente un significativo debito per assegni arretrati.

4.4. Risulta depositata la documentazione prevista dal comma 2 dell'art. 67 CCII.

4.5. Alla domanda è stata altresì allegata la relazione del gestore nominato dall'OCC, che contiene, come prescritto dall'art. 68, comma 2, CCII:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento, riconducibili all'assunzione di onerosi debiti per fronteggiare le necessità familiari, e della diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni;
- b) le ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte (e, quindi, lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, in cui si sostanzia il fenomeno del sovra-indebitamento), costituite dalla evidente insufficienza del trattamento retributivo in godimento a far fronte al pagamento dei debiti, pari a complessivi 122.277,28 euro;
- c) la valutazione della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione dei presunti costi della procedura.



4.6. Non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 69 CCII, non avendo la Di Doi già fruito di esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda, né avendo già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né avendo determinato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode: a quest'ultimo proposito, per quanto attiene ai finanziamenti insorti in costanza di matrimonio, era l'allora coniuge che come debitore principale se ne faceva prevalentemente carico o comunque ne gestiva la posizione, sì che la ricorrente, avente veste vuoi di co-obbligata vuoi di garante, non era del tutto al corrente del conseguente indebitamento; è stato quindi il venir meno, inatteso, del reddito del marito a seguito della separazione personale a rendere impossibile il rispetto del piano di ammortamento dei finanziamenti stessi da parte della Di Doi; quanto all'ultimo dei finanziamenti in ordine di tempo, contratto dalla ricorrente successivamente alla cessazione degli effetti del matrimonio e l'unico perciò non cointestato con l'ex marito, si verte su un prestito ancora in essere; calata nel contesto della situazione di sovraindebitamento indotto di lungo periodo in cui la Di Doi si era scoperta (anche lei) a versare, l'assunzione di siffatto finanziamento (peraltro d'entità compatibile con i redditi da lavoro dipendente generati dalla ricorrente) non può configurarsi come manifestamente imprudente o azzardata: contrarre finanziamenti a catena per far fronte a una pregressa esposizione debitoria divenuta insostenibile, quante volte questa soluzione, anche se fallimentare, sia dal debitore percepita come unica percorribile al fine di liberarsi dei debiti pregressi, non lascia spazio a un giudizio di colpa viepiù



grave, poiché la colpa richiede necessariamente la possibilità di scegliere tra più opzioni disponibili.

4.7. Il piano elaborato dalla ricorrente, che ha allegato di godere del solo reddito da lavoro dipendente<sup>1</sup>, di circa 1.687,00 euro netti mensili, appena sufficiente a soddisfare le esigenze di sostentamento, quantificate in 1.531,00 euro mensili, prevede il pagamento, a favore dei creditori, della somma di 15.720,00 euro, da versare in sessanta rate da 262,00 euro ciascuna, e di mettere altresì a disposizione per la liquidazione l'ammontare corrispondente ai crediti, una volta incassati, maturati dalla ricorrente nei confronti dell'ex marito a titolo di assegni arretrati di mantenimento (si tratta di ulteriori 6.900,00 euro);

4.8. E' stata prevista la formazione di classi di creditori.

Categoria privilegio debito	Importo
1) Prededucibili 100% - Art. 6 co. 1 Competenze OCC (lett. a) / Crediti sorti durante la procedura (lett. d)	2.800,00
1) bis Prededucibili organi procedure liquidatoria e spese procedura	200,00
2) Prededucibili 75% - Art. 6 co. 1 Crediti professionali se piano omologato (lett. b) / Crediti Professionali, se procedura aperta, sorti durante la procedura (lett. c)	2.745,00
5) Crediti privilegiati (25% crediti professionali sorti in funzione della procedura)	915,00
8) Chirografi	115.617,28
<b>Totale:</b>	<b>122.277,28</b>

Nella relazione dell'OCC viene precisato che *"la suddivisione in classi è solo apparentemente penalizzante poiché per tutti i crediti ricompresi nella Classe*

---

<sup>1</sup> La debitrice non possiede beni immobili o beni mobili di pregio, salvo modesti arredi cui viene associato il valore di 570,00 euro; non è proprietaria di una autovettura (la Lancia Y tg. BS632RR, immatricolata nel 2001, già intestata alla ricorrente, non era marciante ed è stata rottamata il 18.10.2023 presso un soggetto autorizzato; perciò, ha segnalato la relazione dell'OCC, non si è trattato di un atto dispositivo *"in quanto non ha comportato incassi di alcun tipo da parte della debitrice, era un atto necessario in quanto il veicolo non era riparabile a costo ragionevole né vendibile sul mercato ..."*.



*II il creditore falciato avrà sempre e comunque la possibilità di rivolgersi all'ex marito dell'istante (...), obbligato principale per le somme non riscosse".*

E' stato quindi proposto che la massa attiva (così determinata dedotti i costi prededucibili) sia attribuita ai creditori come di seguito indicato:

	Credito originario	Credito soddisfatto	% di soddisfo
<b>Categoria Prededuzioni</b>			
<i>OCC Triestino i Diritti del Debitore (escluse spese di procedura)</i>	2.800,00	2.800,00	100,0%
<i>Spese di procedura (stimate)</i>	200,00	200,00	100,0%
<i>Etica Consulting Srl</i>	2.745,00	2.745,00	100,0%
<b>Categoria Privilegiati</b>			
<i>Etica Consulting Srl</i>	915,00	915,00	100,0%
<b>Categoria Chirografari</b>			
<b>CLASSE I non cointestati</b>			
<i>SELLA PERSONAL CREDIT SPA</i>	18.460,00	6.009,00	32,6%
<b>CLASSE II Cointestati o di Regresso</b>			
<i>INTESA SANPAOLO</i>	7.634,00	763,40	10,0%
<i>AXACTOR ITALY SPA per credito ceduto da UNIONE BANCHE ITALIANE SPA</i>	22.873,73	2.287,37	10,0%
<i>HOIST FINANCE ITALIA SRL per MARATHON SPV SRL per credito ceduto da AGOS DUCATO SPA</i>	66.649,55	6.664,96	10,0%
	122.277,28	22.384,73	

La falciatura, si puntualizza nella relazione predisposta dall'OCC ai sensi dell'art. 69 CCII, coinvolge anche un debito derivante da contratto di finanziamento con cessione del quinto (si tratta del contratto di finanziamento intrattenuto con Sella Personal Credit SpA n. 26910, di cui con il decreto di apertura della procedura, in accoglimento di una specifica richiesta avanzata dalla Di Doi si disponeva già la sospensione degli "effetti della clausola autoliquidante in questione, (...), trattandosi di una misura, sì di carattere atipico ma, chiaramente



*idonea alla conservazione dell'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento": v. art. 70, comma 4, CCII).*

5. Ciò detto, si verte su un piano di ristrutturazione dei debiti dai contenuti talmente essenziali che se ne staglia come (a dir poco) manifesta l'attitudine al raggiungimento degli obiettivi di soddisfacimento prospettati dalla debitrice Di Doi.

5.1. Può dunque dirsi positivamente soddisfatta anche la verifica della "fattibilità" del piano.

P.Q.M.

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato, presentato da Serena Di Doi;
- 2) dispone che la presente sentenza, a cura del gestore della crisi, sia pubblicata entro quarantotto ore nell'apposita area del sito *internet* istituzionale del Tribunale di Trieste e sia altresì comunicata a tutti i creditori a norma dell'articolo 70, comma 8, CCII;
- 3) dichiara chiusa la procedura.

Trieste, 6 maggio 2025

Il Giudice

dott. Francesco Saverio Moscato

